

stati tra l'Augelina ed il Marchesi possono ravvisarsi elementi di corresponsabilità nel comportamento doloso del Marchesi stesso, così testualmente concludendo:

"l'Augelina non avrà assolto appieno i suoi doveri verso la mandante, consentendo praticamente al Marchesi di male operare, ma di ciò potrà rispondere in sede civile e non in sede penale." -

Conseguentemente, se è vero che l'esito del procedimento penale, favorevole all'Augelina, non ha certo giovato alla difesa dell'Istituto, il quale vede ora venir meno i punti cardine sui quali era stato imperniato il licenziamento in tronco, non è vero che lo stesso Giudice penale non ha escluso che l'Augelina abbia, quanto meno, mancato nell'espletamento delle funzioni affidategli dall'Agenzia generale, con tutte le conseguenze che dall'inosservanza di detti doveri di ufficio possono derivare in sede civile.

Allo stato, a parere del Servizio Legale, una soluzione conciliativa sembrerebbe opportuna soprattutto in considerazione del fatto che, qualora il Giudice Civile non ritenesse sufficiente motivo per il licenziamento in tronco la generica mancanza di diligenza nell'espletamento dei doveri d'ufficio riconosciuta dal Giudice penale, a parte la liquidazione degli arretrati, dovrebbe inserirsi la riassunzione